

CXXXVIII.

TORNATA DEL 4 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — *Messaggio del Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Omaggi* — *Lettura ed approvazione degli articoli concordati dal 337 al 369* — *Osservazioni su quest' articolo del Senatore Pareto* — *Risposta del Commissario Regio* — *Emendamento Scialoja* — *Approvazione degli articoli 370, 371 e 372* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Pareto, fornito dal Commissario Regio* — *Approvazione degli articoli 373 e 374* — *Emendamento del Commissario Regio all' articolo 375 accettato dalla Commissione* — *Osservazione del Senatore Pareto all'articolo 376* — *Spiegazioni del Commissario Regio e del Relatore* — *Approvazione degli articoli 377, 378, 379, 380, 381 e 382* — *Osservazioni dei Senatori Scialoja, Pareto e Relatore sull'articolo 383* — *Approvazione degli articoli dal 383 al 397* — *Incidente sul numero legale* — *Parlano i Senatori Pareto e Castelli E.* — *Sospensione della seduta* — *Appello nominale* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente messaggio del signor Ministro di Agricoltura e Commercio:

« Torino, addì 31 ottobre 1864.

» Questo Ministero avendo determinato di distribuire nel giorno 6 del prossimo novembre alle ore due pomeridiane nella Grand'Aula della Regia Università degli studi i premi agli allievi degli Istituti tecnici che si distinsero nell'esame di concorso seguito il 1° aprile scorso, io mi prego d'invitare la S. V. Ill.^{ma}, come pure i signori Senatori a tale funzione.

» Il Ministro
» TORELLI. »

Devo pure dar contezza dei seguenti omaggi stati fatti al Senato:

Dal cavaliere Costa Gabriele Enrico, di 280 esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Della rete ferroviaria italiana e sua importanza sotto i rispetti economico e finanziario*;

Dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, dei fascicoli 18, 19, 20 e 21 dell'opera: *Illustrazione del Duomo di Monreale.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
DEL CODICE DELLA MARINA MERCANTILE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del Codice per la marina mercantile.

Invito uno dei signori Segretari a voler leggere gli articoli del progetto come si è fatto nelle sedute precedenti.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja legge:

CAPO IV.

Della pirateria.

« Art. 338. Se un bastimento con bandiera nazionale o un bastimento senza carte di bordo commetterà atti di depredazione o di grave violenza contro un bastimento tanto nazionale, quanto di potenza estera colla quale lo Stato non fosse in guerra, le persone dell'equipaggio saranno punite come appresso :

» Il capitano o patrono e gli ufficiali del bastimento incorreranno nella pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibile ai lavori forzati a vita.

» Le altre persone dell'equipaggio incorreranno nella pena dei lavori forzati per anni quindici estendibile al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

» Se gli atti di depredazione o violenza siano preceduti, accompagnati, o susseguiti da omicidio o da ferite costituenti da per sé un crimine, i capitani, patroni e gli ufficiali di bordo saranno puniti colla morte, e le persone dell'equipaggio coi lavori forzati a vita; e nel caso di ferite, il capitano, patrono e gli altri ufficiali di bordo coi lavori forzati a vita, e le persone dell'equipaggio col massimo dei lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

« Art. 339. Nelle pene stabilite nell'articolo precedente incorreranno le persone dell'equipaggio di un bastimento con bandiera estera, il quale, fuori dello stato di guerra, commetterà gli atti di depredazione avanti enunciati. »

(Approvato.)

« Art. 340. Qualora un bastimento di bandiera nemica commetta contro nazionali od alleati depredazioni senza essere provveduto di lettere di marco, le persone dell'equipaggio incorreranno nelle pene stabilite dall'art. 333, colla diminuzione di un grado.

» Nelle stesse pene dimiunite di due gradi incorreranno gli equipaggi dei bastimenti nazionali che, senza essere muniti di lettere di marco, commetteranno aggressioni e depredazioni a danno di bastimenti mercantili di nazione nemica. »

(Approvato.)

« Art. 341. Le persone dell'equipaggio di un bastimento, le quali, fuori dello stato di guerra, commetteressero a mano armata atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato, saranno soggette alle stesse pene stabilite dal mentovato articolo 333. »

(Approvato.)

« Art. 342. Le persone dell'equipaggio di un bastimento fornito d'armi, che navigasse senza essere munito di carte di bordo, di lettere di marco, o di alcun altro documento constatante la legittimità della spedizione, saranno considerate come dedite alla pirateria, e punite, come appresso, cioè: il capitano, patrono od

altro incaricato del comando del bastimento colla pena della reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per dieci anni, le altre persone dell'equipaggio colla reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 343. Il capitano od altro incaricato del comando di un bastimento armato in corso, od in corso e mercanzia, il quale navigherà colle carte o spedizioni rilasciate da due o più Stati o potenze diverse, sarà condannato alla reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci. »

(Approvato.)

« Art. 344. Il capitano o comandante e gli ufficiali di bordo di un bastimento, i quali sotto un'altra bandiera che quella dello Stato, da cui ottennero le spedizioni, commettessero ostilità contro nazionali od alleati saranno puniti coi lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

« Art. 345. Le persone dell'equipaggio di un bastimento nazionale, le quali se ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o comandante, saranno punite come segue:

» Gli ufficiali di bordo e gli autori principali del reato col *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibili ai lavori forzati a vita, gli altri coi lavori forzati per anni quindici estendibili al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

» Ove il fatto fosse stato preceduto, accompagnato o seguito da omicidio o da ferite costituenti per sé un crimine, si applicherà ai colpevoli il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 404. »

(Approvato.)

« Art. 346. Qualunque persona dell'equipaggio di un bastimento nazionale, la quale darà dolosamente il bastimento in mano al nemico, sarà punita coi lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

« Art. 347. Il solo complotto fra due o più persone diretto a commettere reati indicati nei due precedenti articoli, sarà punito colla reclusione non minore degli anni sette, estendibile ai lavori forzati per anni dieci. »

(Approvato.)

« Art. 348. Chiunque sia colpevole di aver fatto maliziosamente naufragare od arenare un bastimento all'effetto di depredarlo, sarà punito colle pene stabilite all'art. 317. »

(Approvato.)

« Art. 349. Chiunque si sarà violentemente impadronito di un bastimento nazionale col solo scopo di depredarlo incorrerà nella pena della reclusione, e nelle maggiori pene incorse a termini della legge penale comune quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti. »

(Approvato.)

« Art. 350. Coloro che, senza essere complici dei reati sopra menzionati, volontariamente e scientemente daranno ricovero ai colpevoli, o ricetteranno, o com-

preranno in tutto od in parte gli oggetti depredati, o si intronetteranno per farli vendere, saranno puniti colla reclusione non minore di anni cinque, ed anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena di morte o dei lavori forzati a vita.

» Negli altri casi i colpevoli saranno puniti colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però, che in nessuno dei casi la pena possa essere minore del carcere.

• Sono da questa disposizione eccettuati la moglie, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini negli stessi gradi, i zii e i nipoti del colpevole. »

(Approvato.)

« Art. 351. I passeggeri i quali si renderanno colpevoli dei reati contemplati nel presente capitolo, saranno puniti colle pene comminate alle persone dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 352. Nei casi contemplati nel presente capitolo, sarà inoltre pronunciata la confisca del bastimento, allorchando la proprietà appartenga ai colpevoli.

• Il bastimento confiscato sarà venduto agli incanti per cura della amministrazione di marina, ed il prodotto della vendita sarà consegnato nella cassa dei depositi della gente di mare.

» Questo prodotto sarà distribuito secondo le norme prescritte nel Titolo IV, Capo V, parte I della presente legge.

• Se però il bastimento sarà arrestato in alto mare, o se la cattura abbia avuto luogo in un porto o in una spiaggia, il prodotto della vendita spetterà alla cassa degli invalidi, sotto la deduzione del quinto a favore delle persone che abbiano operato la cattura, o di un terzo qualora abbiano incontrato resistenza con uso di armi micidiali. »

(Approvato.)

CAPO V.

Della tratta degli schiavi.

« Art. 353. La tratta o qualunque altro commercio di schiavi con bastimenti di bandiera nazionale, saranno repressi colle pene stabilite nel presente capo, qualunque sia la nazione cui appartenga il reo. »

(Approvato.)

« Art. 354. Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno adempiuto le funzioni, quantunque non iscritti nel ruolo di equipaggio, e coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento con lo scopo di renderlo atto all'esercizio della tratta o di altro commercio di schiavi, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

» Gli assicuratori e fornitori dei fondi che avessero scientemente partecipato all'armamento ed ogni altro

compire, come pure gli uomini dell'equipaggio, salvo il disposto dell'art. 456, saranno puniti colle norme stabilite dal Codice penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 355. Si reputerà pure commesso il reato di tratta semprechè uno schiavo sia stato trattato come tale a bordo di un bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 356. Ogni altro atto di commercio di schiavi eseguito con un bastimento nazionale sarà punito colla reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 357. L'omicidio, le ferite, le percosse o qualsiasi altra offesa contro la persona d'uno schiavo imbarcato, saranno puniti come se fossero commessi contro una persona libera. »

(Approvato.)

« Art. 358. Quando un bastimento armato pel trasporto di schiavi sarà stato sorpreso prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite nell'articolo 420 saranno diminuite di un grado.

• Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne segna l'armamento, prima della partenza, la pena sarà del carcere da due anni a cinque.

• In ambi i casi, non si farà luogo a procedimento, se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo, o dalla natura del carico. »

(Approvato.)

« Art. 359. Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri, ed armato per esse, salva la prova contraria, se nell'installazione, nell'armamento, ed al suo bordo si rinverrà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti infra specificati :

» 1. Dei boccaporti in griglie e non in tavole intiere come li portano ordinariamente le navi di commercio.

» 2. Un maggior numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio o sulla coperta di quello sia in uso per le navi di commercio.

» 3. Delle tavole in riserva disposte, o atte a formare un doppio ponte, un ponte volante, o un ponte detto da schiavi.

» 4. Dei collari di ferro, o dei punzoni per marchiare gli schiavi.

» 5. Delle catene o delle manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina di bordo.

» 6. Una quantità di riso, di farina, di manioca del Brasile o di cassava, di melica o di grano d'India eccedente evidentemente i bisogni dell'equipaggio, la quale non fosse portata sul manifesto della nave.

» 7. Una provvista d'acqua evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un bastimento mercantile.

» 8. Una quantità evidentemente superflua di barili d'acqua o di altri recipienti atti a contenerne, a meno che il capitano produca un certificato della dogana del luogo di partenza dal quale risulti che gli armatori hanno date sufficienti garanzie, che quei recipienti siano unicamente riempiti d'olio di palma od impiegati in qualsiasi altro lecito commercio.

» 9. Un numero di gamelle o bidoni evidentemente maggiore di quelli richiesti per l'equipaggio d'una nave mercantile.

» 10. Due o più caldaie, od anche una sola di capacità evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un legno mercantile. »

(Approvato.)

» Art. 360. Gli oggetti contemplati nei numeri 7, 8 e 9, dell'articolo precedente non indurranno presunzioni di tratta, se non quando la visita o sequestro del bastimento succeda :

» 1. Lungo le coste occidentali dell'Africa dal Capo Verde sino al decimo grado al Sud dell'equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale a partire dal meridiano di Parigi.

» 2. Quando il bastimento sia visitato od almeno scoperto ed inseguito entro una zona di sessanta miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba o di Portorico, od alla stessa distanza dalle coste del Brasile. »

(Approvato.)

» Art. 361. Quando un fatto di tratta abbia avuto luogo, o siavi stato tentativo per commetterlo, si presumerà che abbiano avuto l'intendimento di favorire l'opera delittuosa e soggiaceranno alla pena dei complici del reato o del tentativo :

» 1. Coloro che avessero venduto un bastimento che si trovasse in alcuna delle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 354 senza che risulti che fosse allora destinato al trasporto di emigranti.

» 2. Coloro che senza licenza dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare del luogo di partenza, avessero venduto un bastimento nazionale a persona estera sulla costa occidentale d'Africa fra il Capo Verde e il decimo grado di latitudine meridionale, sulle coste del canale di Mozambico, o dell'isola di Madagascar. »

(Approvato.)

» Art. 362. In tutti i casi in cui si farà luogo a condanna per reato o tentativo di tratta, il bastimento sarà confiscato e venduto.

» Non essendosi potuto eseguire la cattura del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore presuntivo del medesimo.

» In caso di confisca, il prodotto sarà devoluto alle Finanze, salvo quanto fosse stabilito dalle convenzioni internazionali verso gli equipaggi di bastimenti esteri che avessero operato la cattura.

» Qualora però sul bastimento sequestrato si trovas-

sero schiavi, la metà del valore del bastimento potrà essere ripartita fra i medesimi, avuto riguardo al loro numero. »

(Approvato.)

» Art. 363. Gli individui dell'equipaggio che loro malgrado si fossero trovati a servire un bastimento dedito alla tratta saranno esenti da ogni pena, se prima che abbiano avuto notizia dello incominciato procedimento, e non mai più tardi di giorni quindici dalla loro ammissione a libera pratica in un porto dello Stato od estero qualunque, avranno denunciato agli Agenti del Governo od all'autorità del luogo i fatti relativi alla tratta. »

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge :

CAPO VII.

Delle infrazioni alla polizia marittima.

» Art. 364. Chiunque farà uso della bandiera nazionale senza esservi autorizzato a meno che non lo avesse fatto per sfuggire al nemico, incorrerà nella confisca del bastimento. »

(Approvato.)

» Art. 365. Chiunque sarà convinto di simulazione della proprietà di un bastimento per farla coprire di bandiera nazionale, incorrerà in una multa da lire 300 a 1000. »

(Approvato.)

» Art. 366. Chiunque abbia fatto traffico di qualche carta di bordo o l'abbia in qualsiasi modo impiegata per far navigare o coprire di bandiera nazionale un altro bastimento già munito di patente nazionale, sarà punito col carcere da uno a sei mesi, e con multa estendibile a L. 1000.

» Se la carta fosse impiegata per far navigare un bastimento che non fosse munito di patente nazionale, o fosse coperto di bandiera estera, la pena sarà quella stabilita dall'art. 359.

» In tutti i casi, se il delinquente fosse capitano o patrono verrà inoltre destituito. »

(Approvato.)

» Art. 367. Chiunque sarà convinto di avere falsificato od alterato alcune delle carte di bordo, incorrerà nella pena della reclusione.

» Colla stessa pena sarà punito il falso nelle convenzioni di arruolamento, nei contratti di costruzione, ed in generale in tutti gli atti marittimi ricevuti dagli amministratori di marina o dagli ufficiali consolari all'estero.

» Qualora l'autore del falso o della alterazione delle carte di bordo, o delle lettere di corso fosse il capitano o patrono del bastimento, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque. »

(Approvato.)

« Art. 368. Colui che senza essere complice della falsità avrà scientemente fatto uso delle carte o degli atti falsi di cui nel precedente articolo, sarà punito col carcere non minore di due anni. »

(Approvato.)

« Art. 369. Il capitano o patrono che alterasse il modello regolamentare della bandiera del suo bastimento, incorrerà nella pena del carcere estendibile ad un mese e nella multa estendibile a L. 500.

» Quando l'alterazione riguardasse soltanto le proporzioni relative dei colori della bandiera, il contravventore sarà punito con multa estendibile a lire 200. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Pregherei l'onorevole Relatore a dirmi la ragione per cui è stata sostituita in quest'articolo ad una pena di polizia una multa fino a L. 200 per un fatto che succede facilissimamente e che non ha grande importanza.

Vi sono capitani di bastimenti i quali amano di avere una bandiera di una dimensione maggiore che non sia quella di una bandiera comune e non so vedere argomento di una tal punizione in questa piccola ambizione.

Commissario Regio. Appunto per le ragioni che hanno mosso l'onorevole Pareto a fare queste osservazioni, ho pregato la Commissione di sostituire alle proporzioni della bandiera le proporzioni relative dei colori della bandiera, poichè lo alterare le proporzioni della bandiera non meritava neanche una pena disciplinare, massime che i bastimenti sono sempre provvisti di bandiere di diverse dimensioni cioè pel vento frena, per la gala, ecc...

Con questo articolo s'intende prescrivere che non sieno alterate le proporzioni relative dei colori della bandiera cioè che il verde, il bianco, il rosso o lo scudo non sieno di dimensioni maggiori o minori rispettivamente tra loro di quello che devono essere a norma del regolamento.

Senatore **Pareto**. Vuol dire che se p. e. il filetto azzurro che circonda lo scudo che sta in mezzo alla bandiera fosse un po' più largo o alquanto più stretto che non è portato dal regolamento sarebbe questa sola mancanza cagione di infliggere una pena di polizia od una multa di L. 200.

Commissario Regio. Se non fosse nella proporzione del modello relativamente agli altri colori ed alla grandezza della bandiera, sarebbe una alterazione punibile con una multa estendibile a L. 200, la quale per questo difetto lieve potrebbe anche essere ridotta a 51 lire.

Senatore **Pareto**. È cosa facilissima che il terzo dei colori sia conservato, ma che poi il filetto azzurro sia un po' più largo e un po' più stretto io non ci vedo tanta importanza da metterci una penalità.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io proporrei una variazione.

Dice l'articolo: « Il capitano o patrono che alterasse il modello regolamentare della bandiera, ecc. » In questo caso non sarebbe alterato il modello della bandiera, ma sarebbe la bandiera non conforme al modello; per cui io proporrei di dire: « Il capitano o patrono che si servano di una bandiera non conforme al modello regolamentare della bandiera ecc. »

Voci. Sì, sì.

Commissario Regio. È giusto, accetto.

Presidente. Con queste variazioni o correzioni si intenderà approvato l'art. 369.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 370. Il capitano o patrono che senza una speciale licenza navigherà non essendo munito delle prescritte carte di bordo, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi, ed in una multa estendibile da lire 300 a lire 1,000. »

(Approvato.)

« Art. 371. Il capitano o patrono od altra persona preposta al comando del bastimento, che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa da lire 500 a 1000, se la navigazione da esso intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa da lire 100 a 500 in tutti gli altri casi.

» In caso di recidività, sarà sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. La parola è accordata al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Io vorrei sapere se succedendo il caso, il quale può essere frequentissimo, che un capitano di cabotaggio oltrepassasse il limite della sua navigazione, cioè si trovasse nell'Oceano Atlantico al di là del 35° di longitudine (come infatti può trovarvisi di necessità, per esempio quando si fa la navigazione del Capo Verde e delle Azzorre, la quale si fa andando coi venti di Greco o di N. E. all'incirca, e perciò si sta non lontano dalle coste d'Africa, ma nella quale pel ritorno talvolta si è obbligato a fare una bordata tale da andare a raggiungere il meridiano quasi dell'isola di Terra Nuova che è al di là dei 35 gradi d'occidente del meridiano di Parigi; vorrei sapere, dico, se per caso il bastimento che vuole tornare in Europa ed è necessitato di prendere questa bordata, andrà al di là dei limiti in cui il regolamento lo vuole trattenere, epperò se darebbe luogo a pena. Crederei che fosse giusto che fosse determinata qualche cosa a questo riguardo perchè potrebbero nascere inconvenienti gravissimi.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Rispondo all'onorevole Senatore Pareto pregandolo di ricordarsi che il Senato, all'articolo ove parla dei limiti per la navigazione e dei diversi gradi della marina mercantile, non riteneva la

limitazione per meridiano e parallelo come era nel progetto, ma si è detto in generale che i capitani di gran cabotaggio possono navigare fino al Capo Verde; quindi si capisce che si potranno estendere sino ai limiti richiesti dalla specie di navigazione che loro è permesso di fare.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Quando vanno la rotta è determinata, ma quando ritornano sono obbligati a guadagnare un meridiano in un punto molto più distante dal Capo Verde che quasi va agli atterraggi di Terra Nuova. Questi bastimenti trovati in tali punti, domando io, saranno o no passibili di tali pene?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Questi capitani, nel caso cui accenna l'onorevole Senatore Pareto non saranno passibili delle pene comminate nell'articolo in discussione, perchè, ripeto, l'articolo 67 modificato dal Senato non prescrive il grado di longitudine a cui possa andare il bastimento nel ritorno; esso può andare sino a quel qualunque grado di longitudine che la rotta di ritorno richiede e nessuno può condannare il capitano per questo, giacchè la legge dice in generale, lo ripeto, che i capitani di grande cabotaggio fanno la navigazione fino al Senegal ed isole che non discostano più di 300 miglia dalla costa, ma non limita nè poteva limitare la longitudine, a cui per quella navigazione il vento conduce il suo bastimento.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Prendo atto della dichiarazione del Commissario Regio perchè con ciò si stabilisce la giurisprudenza a tale riguardo; chè se non fosse stata fatta questa dichiarazione i tribunali potrebbero avere dei dubbi, mentre ora sono tolti.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 372. Coloro che senza esservi autorizzati prenderanno il comando di un bastimento incorreranno nella pena del carcere da sei mesi ad un anno. Se la persona che prenderà il comando, come sopra, non avesse alcun grado nella marina mercantile incorrerà la pena del carcere non minore di un anno. »

(Approvato.)

« Art. 373. Nei casi previsti nei due precedenti articoli, il colpevole incorrerà nella pena del carcere non minore di due anni, qualora il bastimento si sia perduto o reso inservibile, ed abbia sofferto danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo oltre le pene di sospensione o di interdizione comminate, secondo i casi, dall'art. 382. »

(Approvato.)

« Art. 374. Il capitano o patrone che avrà favorito l'usurpazione del comando di bordo in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica del basti-

mento, sia prestandosi ad essere un semplice portatore di spedizioni, sia col sostituire altri in sua vece, od in qualunque altro modo, sarà punito con una multa estendibile a lire 500 e colla sospensione e in caso di recidività, colla destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 375. Il capitano o patrone che navigasse senza Secondo, nei casi in cui la legge ne prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 100 a 1000.

» La stessa pena si applicherà quando fosse imbarcato un Secondo che non si trovasse autorizzato alla navigazione intrapresa dal bastimento. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Proponerei che il limite inferiore della multa di cui in quest'articolo che si è letto, pel capitano o patrone che navigasse senza Secondo, invece di lire 100 fosse portato a lire 300 perchè bisogna considerare che il patrone non è obbligato ad avere il Secondo; la legge non obbliga che le navi che sono comandate da capitani.

Dunque per un bastimento che naviga al gran cabotaggio e non avrà il Secondo, il pagare sole 100 lire sarebbe come stabilire che questi bastimenti navigassero senza Secondo poichè essi potrebbero facilmente contentarsi di pagare lire 100 a preferenza di pagare un Secondo di bordo.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Adottando quanto dice l'onorevole Commissario Regio bisognerebbe sopprimere la parola patrone perchè non mai può essere il caso che il patrone abbia obbligo di Secondo; pertanto resterebbe inutile tale parola nell'articolo se il patrone non è mai contemplato.

Senatore Mameli, Relatore. Accetto.

Commissario Regio. Non essendo prescritto dalla legge, accetto la proposta di sopprimere il qualificativo di patrone.

Senatore, Segretario, Arnulfo. Ciò posto l'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 375. Il capitano che navigasse senza Secondo nei casi in cui la legge ne prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 300 a 1000.

» La stessa pena si applicherà quando fosse imbarcato un Secondo che non si trovasse autorizzato alla navigazione intrapresa dal bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 376. Il capitano o patrone di un bastimento maggiore di 30 tonnellate, il quale non tenga a bordo il giornale ed il registro di disciplina secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione della presente, o non faccia sui medesimi le annotazioni dalle stesse leggi o dai regolamenti ordinato, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, salvo il disposto dall'articolo 381

« Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrono che non si trovi munito a bordo degli esemplari di legge o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento che si pubblicherà in conformità della presente legge. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Domanderei che il limite delle tonnellate fosse un poco allargato, perchè come tutti sanno ci sono bastimenti di 45 a 50 tonnellate che fanno all'incirca gli stessi viaggi di quelli di 30. Trenta tonnellate è, a parer mio, limite troppo ristretto, pregherei quindi il signor Commissario a voler portarlo, se non ha difficoltà, fino a 50 perchè sono bastimenti che fanno viaggi più lunghi, mentre, ripeto, quelli della capacità di 30 tonnellate o anche di 40 fanno viaggi così brevi che mi pare sovrabbondante questa prescrizione.

Commissario Regio. Questo limite di 30 tonnellate ha il suo perchè, e non sta a caso. La legge prescrive che i marinai anche non patroni possono comandare navi sino alle 20 tonnellate di portata; ora sono questi solamente che la legge intende esentare dalla multa ove non fossero muniti di giornali di bordo e del registro di disciplina; ma le navi maggiori di 30 tonnellate entrano subito sotto il comando di un patrono, o capitano e non possono più essere comandate da un marinaio che non sia munito di patenti; quindi mi pare questo il limite che nell'articolo si deve mantenere per i bastimenti ai quali si possa tollerare di non avere il giornale di bordo.

Senatore **Mameli, Relatore**. Aggiungerò alle osservazioni fatte dal Commissario Regio che questo non è luogo adatto. Esso è portato dall'antica legge del 1827.

Presidente. L'articolo 376 s'intende così approvato.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 377. Il capitano di un bastimento nazionale, che dopo avere imbarcato passeggeri nei porti dello Stato con destinazione al di là dello stretto di Gibilterra o del Canale di Suez, imbarchi altri passeggeri in eccedenza del numero prescritto dai regolamenti, incorrerà nella multa da 300 a 1000 lire, ed in caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione da due a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 378. Il capitano o patrono convinto di avere per propria colpa fatto soffrire una riduzione sulle razioni di cui all'articolo 107, o di avere altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al sostentamento delle persone imbarcate, o di non avere rinnovate negli scali intermedi le provviste alimentari alterate o l'acqua corrotta, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno, e nella multa da lire 300 a lire 1000. »

(Approvato.)

« Art. 379. Il capitano o patrono che ometterà di redigere gli atti delle nascite, morti o scomparizioni

avvenute al suo bordo incorrerà nella multa estendibile a L. 500. »

(Approvato.)

« Art. 380. Qualunque contravvenzione al disposto dell'articolo 110 della presente legge o alle leggi civili sulla custodia e consegna dei testamenti marittimi, darà luogo all'applicazione di una multa estendibile a L. 500. Ed a questa pena potrà, secondo i casi, essere aggiunta anche quella del carcere da un mese ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 381. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, o nel registro disciplinare, non specialmente previste dalla presente, le quali possano recare danno ai terzi, saranno punite con multa da L. 100 a 300, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 382. Il capitano o patrono che fuori dei casi previsti dall'art. 322 scriverà o farà scrivere nel giornale o sul libro disciplinare fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina sarà punito con multa da L. 200 a 500, e secondo la gravità dei casi, anche col carcere estendibile a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 383. Il capitano o patrono che avrà commesso abusi di potere, o che fuori i casi di necessità assoluta, avrà esercitato vie di fatto verso un subalterno od un passeggero, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi, e potrà inoltre essere punito colla sospensione

« La pena del carcere non sarà minore di sei mesi, se le violenze fossero commesse contro una donna od una persona minore di 18 anni.

« In tutti i casi in cui le percosse, ferite, violenze od offese costituissero un delitto od un crimine, il capitano o patrono soggiacerà alla pena portata dalla legge penale comune aumentata di uno o due gradi. »

Senatore **Scialoja**. Forse invece di dire contro una donna od una persona minore degli anni 18, si potrebbe dire meglio contro una persona minore degli anni 18 o contro una donna: così si toglierebbe ogni equivoco.

Senatore **Mameli, Relatore**. Benissimo.

Senatore **Pareto**. Non ci sarebbe forse da fare qualche distinzione tra l'abuso di potere, che resta molto vago, e l'uso delle vie di fatto? Intendo che si puniscano le vie di fatto, ma l'abuso di potere, che non è definito, mi sembra sia colpito da pene molto gravi.

Vorrei che fosse definito in che consiste l'abuso di potere.

Senatore **Mameli, Relatore**. La cosa è definita dalla stessa sua natura: quando uno va oltre i limiti dei poteri che sono determinati dalla legge, commette un abuso di potere. Una differenza poi esiste, mentre gli

abusi di potere molto lievi, sono puniti con una pena di sei giorni di carcere soltanto.

Presidente. Non essendovi altra osservazione l'articolo 383 s'intende approvato colla proposta modificazione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 384. Quando il reato previsto dall'articolo precedente fosse commesso da un ufficiale di bordo, saranno applicabili le stesse pene sopra menzionate, dinouite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 385. Il capitano o patrone che si ubbriaca essendo il bastimento in corso di navigazione, sarà punito colla sospensione, e in caso di recidività, la pena potrà estendersi alla interdizione.

» Ove l'ubbriachezza sia abituale, potrà inoltre infliggersi la pena del carcere estendibile a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 386. Qualunque persona dell'equipaggio, che a bordo del bastimento commetta disordini in istato di ebbrietà, o siasi addormentato, o abbia abbandonato il suo posto, essendo di vigia, sarà punito col carcere non minore di un mese. »

(Approvato.)

« Art. 387. Il capitano o patrone che per ubbriachezza, per negligenza, per contravvenzione ai regolamenti, per avere male stivato il bastimento, o per averlo caricato oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere il bastimento, o cagionato al medesimo o ad altri bastimenti danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e nella sospensione, e potrà, secondo i casi, essere punito anche colla interdizione.

» La pena sarà della sospensione o della interdizione quando il fatto dipenda da sola imperizia. »

(Approvato.)

« Art. 388. Il capitano o patrone, che dovendo abbandonare il bastimento, non si uniformerà a quanto è prescritto dall'art. 124, sarà punito colla sospensione e secondo i casi colla interdizione.

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone il quale abbia ommesso di sentire il parere degli interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio nei casi in cui tale parere fosse richiesto dalla presente legge o da altre leggi vigenti. »

(Approvato.)

« Art. 389. Il capitano o patrone che arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nella pena di lire 50, se il bastimento è armato a lungo corso, in quella di lire 25, se è armato al gran cabotaggio, ed in quella di lire 15, se è destinato ad altra più ristretta navigazione od alla pesca.

» Quando la persona imbarcata fosse iscritta sotto falso nome, il capitano o patrone incorrerà nelle pene rispettivamente sovra enunciate, aumentate di due o tre gradi.

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone che imbarcasse passeggeri non iscritti sul ruolo d'equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene, quando si trattasse di disertori o d'individui sottratti alle leve di terra o di mare.

» Se poi gli individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche crimine o delitto, il capitano o patrone che ne fosse consapevole, incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato. »

(Approvato.)

« Art. 390. Il capitano o patrone che avrà congedato o sbarcato in paese estero alcuna delle persone arruolate nell'equipaggio contro loro volontà e senza l'autorizzazione dell'ufficiale consolare, o che, fuori il caso di forza maggiore, avrà abbandonato in corso di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni e con multa estendibile da lire 200 a lire mille.

» La pena sarà aumentata di uno o due gradi quando la persona come sopra sbarcata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza, o quando lo sbarco abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo o delle coste di Europa. »

(Approvato.)

« Art. 391. Il capitano o patrone il quale sbarcasse durante il viaggio individui dell'equipaggio ammalati o feriti senza provvedere, a termini delle leggi commerciali, i mezzi per la loro cura e pel ritorno in patria, incorrerà in una multa non minore di lire 300, estendibile a lire mille.

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone, che dopo avere imbarcato passeggeri nello Stato, costretto da necessità qualunque, li abbia sbarcati in un porto o spiaggia intermedia senza provvedere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al luogo di destinazione, ed in caso d'impossibilità il loro rinvio in patria, salve le ragioni di rimborso verso i medesimi.

» Nel caso previsto nella prima parte del presente articolo, alla pena stabilita sarà sempre aggiunta la sospensione. »

(Approvato.)

« Art. 392. Il capitano o patrone di un bastimento nazionale che, ritrovando nei porti od in spiagge estere in cui non risieda alcun ufficiale consolare, marinari nazionali naufragati, non offrirà loro il ricovero di cui nel primo capoverso dell'articolo 127, sarà punito con multa estendibile a lire cinquecento, e colla sospensione.

» Ove poi, essendo il bastimento diretto ad un porto dello Stato, ricusasse di ottemperare alla richiesta degli ufficiali consolari pel trasporto delle persone di cui nel

secondo capoverso dell'istesso articolo 127, incorrerà nella multa di lire 200 per ciascuna delle persone che avesse dovuto trasportare. »

(Approvato.)

« Art. 393. Il capitano o patrono che, dopo aver avuto dagli agenti consolari la consegna di delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei.

» In caso di semplice negligenza, potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

» Nello stesso modo saranno puniti gli individui i quali, tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'articolo 450, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imprigionati. »

(Approvato.)

« Art. 394. Il capitano o patrono che contravverrà al disposto dell'art. 122, incorrerà nella multa da lire 100 a 1000.

» Qualora risulti che l'aumento d'armi, di munizioni, o di equipaggio fosse diretto a facilitare una azione delittuosa, o un contrabbando a danno dello Stato, il capitano o patrono potrà inoltre essere punito col carcere estendibile ad un anno e colla destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 395. Il capitano o patrono il quale in corso di navigazione non ubbidirà alla chiamata di un bastimento da guerra dello Stato, e lo costringerà all'uso della forza, incorrerà in una multa da lire 100 a 1000. »

(Approvato.)

« Art. 396. Il capitano o patrono di un bastimento mercantile che commetterà atti di resistenza o di ostilità contro un bastimento da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello Stato, incorrerà nella pena della reclusione, e gli altri uomini dell'equipaggio, che vi avessero preso parte, nella pena del carcere non minore di tre mesi.

» I passeggeri che avessero preso parte alla resistenza od ostilità incorreranno nelle stesse pene stabilite per la gente dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 397. Il capitano o patrono di un bastimento mercantile carico di truppe, munizioni da guerra, o di altri oggetti o generi dello Stato, che essendo in convoglio, abbandonerà la scorta, incorrerà nella pena del carcere da uno a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

» Se il bastimento dopo abbandonata la scorta, fosse predato, la pena sarà della reclusione.

» Se poi risulti che il capitano o patrono abbia dato volontariamente il bastimento in mano del nemico, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

Presidente. Avendo osservato che alcuni Senatori si allontanano dal loro posto, e temendo perciò che più non siavi il numero legale nell'imminente approvazione definitiva di questa legge e dell'altra già da più sedute posta all'ordine del giorno, io deggio pregare i Senatori qui presenti a non partire da quest'aula, nel mentre che dispongo per la chiamata di altri Senatori.

Senatore Pareto. Se si constata che non siamo in numero legale, non possiamo continuare nella discussione e votazione degli articoli, perchè la legge essendo composta di molti articoli bisogna che la votazione di ciascun articolo segua per parte del Senato col numero legale de' suoi membri.

Presidente. Quando il Senato sarà al termine degli articoli si proporrà un articolo separato, col quale si approveranno tutti gli articoli del Codice; e così rimane sanata qualunque possibile irregolarità.

Senatore Pareto. Io credo che non si possa fare questo, perchè se si constata che non siamo in numero, non possiamo progredire nella discussione della legge, mentre gli articoli che voteremo, lo sarebbero inutilmente.

Presidente. Io non ho fatto che seguire il solito praticato.

Trattandosi di legge tutta speciale come questa, non essendovi votazione formale sopra ciascun articolo, si è usato più volte di approvare il complesso della legge colla votazione di un articolo che li abbracciasse tutti.

Senatore Pareto. La presente legge non è di un articolo solo, ma di molti articoli, ed a termini del Regolamento se si constata, ripeto, che non siamo in numero, non si può procedere oltre: con una pratica diversa sarebbe ammesso un precedente che potrebbe avere delle conseguenze molto gravi.

Credo perciò, finchè non siamo in numero legale, sia più conveniente arrestarsi anzichè proseguire ed aspettare poi una sanatoria. Le sanatorie io non le conosco.

Presidente. Non ho avuto contezza, che potesse dubitarsi del numero legale che in questo momento soltanto, ed è per questo che ho pregato i Senatori presenti a non allontanarsi dall'aula.

Del resto l'osservazione del Senatore Pareto porterebbe la sospensione della discussione sino a che il numero legale sia raggiunto.

Ma, ripeto, questa è legge eccezionale, in quanto riguarda la forma delle votazioni, non era possibile votare colle solite forme cinquecento circa articoli. Perciò il Senato al primo aprirsi della discussione consentì che la mancanza di osservazioni equivallesse a tacita approvazione. Più acconsentì dappoi che fosse lecito alla Commissione d'introdurre nel suo lavoro nuove modificazioni, se concordate col Regio Commissario. Ciò non pertanto ad oggetto di provocare un'approvazione più solenne e complessiva, si è come direvo concertata fra

la Commissione e il Commissario Regio la proposizione di un articolo separato di legge, che tutto ne contenga il disposto.

Senatore Pareto. Domando perdono, noi non possiamo stabilire leggi eccezionali; lo Statuto prescrive il modo con cui dobbiamo discutere; non v'ha altro in mezzo; non si può andar contro il medesimo: le leggi debbono votarsi articolo per articolo e poi approvarsi successivamente per squittinio nel loro complesso.

Nella legge di cui si tratta si disse da principio che si leggevano gli articoli, o che ove non si facesse osservazione sui medesimi di mano in mano che erano letti si intendevano approvati e ciò essendosi eseguito veniva ad esser fatta la votazione. Se ora viene constatato che il Senato non è in numero, evidentemente non possiamo più progredire nella discussione e votazione.

Ora essendosi per bocca della presidenza constatato che non siamo in numero, non è più possibile continuare a votar questi articoli, perchè la votazione sarebbe nulla.

Senatore Castell E. L'onorevolissimo signor Presidente può far invito ai Signori Senatori che sono negli uffici d'intervenire nell'aula ed allora il numero legale verrebbe raggiunto, e rimarrebbe tolta ogni difficoltà.

Presidente. Debbo nuovamente far presente che nel mentre si leggevano gli articoli, la presidenza era nella persuasione che vi fosse il numero legale.

Intanto sospenderò la seduta per alcuni minuti.

(La seduta dopo alcuni minuti di sospensione è ripresa.)

Presidente. La premura della presidenza per radunare un maggior numero, essendo riuscita infruttuosa, non resta perciò che a procedere all'appello nominale; avvertendo i signori Senatori che domani all'apertura della seduta alle ore due, si farà l'appello nominale per constatare il numero legale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja procede all'appello nominale.)

Risultano assenti i seguenti Senatori:

Amari Michele, prof. — Ambrosetti — Araldi — Audiffredi — Balbi-Senarega — Baracco — Bartolomei — Belgioioso — Beretta — Besana — Bevilacqua — Bolmida — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Busca-Serbelloni — Cadorna — Cambray-Digny — Cantù — Capone — Carradori — Cataldi — Caveri — Cibrario — Colla — Colobiano — Conelli — Coreale — Cotta — D'Adda — D'Affitto — Dalla Valle — De Castilia — Deferrari Raffaele — De Gori — De Gregorio — Del Giudice — Della Bruca — De Sauget — Di San Giuliano — Doria — Dragonetti — Durando Giacomo — Farina — Fenzi — Florio — Fontanelli — Genoio — Ghiglini — Gianotti — Giovanola — Gozzadini — Gravina — Laconi — La Vallette-Monaco — Lella — Lissoni — Longo — Lovera — Malvezzi — Mamiani — Manna — Marliani — Marsili — Martinengo Leopardi — Mazara — Monti — Morozzo Della Rocca — Mosca — Moscuza — Natoli — Nigra — Oldofredi — Oneto — Paleocapa — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallavicino-Mossi — Pandolfina — Pernati — Pepoli — Piazzoni — Piria — Pizzardi — Plezza — Porro — Prinetti — Prud'homme — Regis — Ricci — Ricotti — Ridolfi — Roncalli Vincenzo — Roncalli Francesco — Saggarriga — Saluzzo — S. Cataldo — S. Elia — S. Martino — Scovazzo — Sella — Serra Domenico — Sforza — Simonetti — Sismonda — Spinola — Stronboli — Tecco — Tommasi — Torrearsa — Torremuzza — Torrigiani — Varano — Venini — Vercillo — Vesme.

Presidente. Il nome degli assenti sarà pubblicato nel foglio ufficiale.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).